

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2026

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (26A00183)

(GU n.15 del 20-1-2026)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute in data 4 giugno 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: spiroclorfina; HHC-C9; O-2172; rilmazolam e 4'-Ph-PVP, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel mese di aprile 2025;

Considerato che la sostanza spiroclorfina, nota anche come R-6890, è un oppioide sintetico con effetti analgesici, strutturalmente correlato alla buprenorfina, presente nella Tabella I del testo unico;

Tenuto conto che tale sostanza è stata inoltre identificata, dall'Istituto di medicina legale dell'Università di Friburgo in Germania, nei campioni di sangue di un prelievo autoptico per un decesso, nel mese di gennaio 2025;

Considerato che la sostanza HHC-C9 è un cannabinoide sintetico, omologo superiore del cannabinoide esaidrocannabinolo (HHC), presente nella Tabella I del testo unico, e che sulla base di tale somiglianza chimica si suppone sia un agonista dei recettori dei cannabinoidi;

Tenuto conto che il sistema di allerta ha registrato la segnalazione di un caso di intossicazione acuta collegata al consumo di tale molecola sul territorio italiano, verificatosi il 20 dicembre 2024 dopo svapo con una sigaretta elettronica da parte di un paziente giunto in pronto soccorso in stato di agitazione e confusione, con iperemia congiuntivale, tremori, tachicardia e lieve ipertermia e tenuto conto inoltre che il 10 aprile 2025, a Malta, è stata emessa un'allerta pubblica con un'informativa sulla diffusione di tale sostanza e la segnalazione di tre casi di ricovero ospedaliero correlati all'assunzione della medesima sostanza;

Considerato che la sostanza O-2172 è strutturalmente correlata al

metilfenidato e che si suppone abbia effetti stimolanti, sulla base della somiglianza strutturale con tale principio attivo, presente nella Tabella IV del testo unico;

Considerato che la sostanza rilmazolam e' un derivato benzodiazepinico, strutturalmente correlata alle sostanze triazolam e bromazolam, con effetti sedativi simili a dette sostanze, presenti nella Tabella IV del testo unico;

Tenuto conto che la sostanza rilmazolam e' stata identificata in due differenti casi di decesso indagati dal Consiglio nazionale di medicina legale in Svezia a meta' del 2022;

Considerato che la sostanza 4'-Ph-PVP, oggetto di sequestri in Europa e sul territorio nazionale, risulta gia' sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza 4'-Ph-PVP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 4 giugno 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: spiroclorfin; HHC-C9 e della specifica indicazione della sostanza: 4'-Ph-PVP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze O-2172 e rilmazolam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: spiroclorfin; HHC-C9 e della specifica indicazione della sostanza: 4'-Ph-PVP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze O-2172 e rilmazolam;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4'-Ph-PVP (denominazione comune)

1-([1,1'-bifenil]-4-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one
(denominazione chimica)

α -pirrolidino 4'-fenilvalerofenone (altra denominazione)

2-pirrolidino 4'-fenilvalerofenone (altra denominazione)

4'-fenil- α -pirrolidinoverofenone (altra denominazione)

4'-fenil-PVP (altra denominazione)

4'-fenil- α -PVP (altra denominazione)

α -bifenil-PVP (altra denominazione)

alfabifenil-PVP (altra denominazione)

a-BPVP (altra denominazione)

α -BPVP (altra denominazione)

α -B-PVP (altra denominazione)

alfa-B-PVP (altra denominazione)

4Ph- α P-VP (altra denominazione)

4Ph- α P-valerofenone (altra denominazione)

HHC-C9 (denominazione comune)

3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)

6,6,9-trimetil-3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

(6a,9,10a)-6,6,9-trimetil-3-nonano-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo

(altra denominazione)

6,6,9-trimetil-3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

CC9 (altra denominazione)

esaidrocannabinolo-C9 (altra denominazione)

spiroclorfina (denominazione comune)

8-[1-(4-clorofenil)etil]-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one (denominazione chimica)

8-(p-cloro- α -metilbenzil)-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one (altra denominazione)

1-fenil-4-osso-8-[1-(4-cloro-fenil)-etil]-1,3,8-triaza-spiro(4.5)decano (altra denominazione)

8-

[1-(4-clorofenil)-etil]-4-osso-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decano (altra denominazione)

1-fenil-4-osso-8-[1-(4-clorofenil)etil]-1,3,8-triazaspiro(4.5)decano (altra denominazione)

1-fenil-8-[1-(p-clorofenil)etil]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one (altra denominazione)

R-6890 (altra denominazione)

R6890 (altra denominazione)

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

O-2172 (denominazione comune)

metil ciclopentil(3,4-diclorofenil)acetato (denominazione chimica)

ciclopentil-(3,4-dicloro-fenil)-acetico acido metil estere (altra denominazione)

metil 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetato (altra denominazione)

metil ciclopentil(3,4-diclorofenil)acetato (altra denominazione)

metil 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetato (altra denominazione)

3,4-dicloro- α -ciclopentil-benzeneacetico acido, metil estere (altra denominazione)

DCCPM (altra denominazione)

rilmazolam (denominazione comune)

8-cloro-6-(2-clorofenil)-N,N-dimetil-4H-[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-2-carbossammide (denominazione chimica)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Ministro: Schillaci